



Prot. n. 237
Sondrio, 28/09/2022

Prot. n. 157/22
Lecco, 28/09/2022

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE NELLE CASSE EDILI DI LECCO E SONDRIO

Informativa congiunta ESFE Sondrio ESPE Lecco

OGGETTO: offerta formativa sulla sicurezza periodo 1° ottobre 2022/30 settembre 2023

La presente per comunicare che in continuità con il processo di integrazione in corso tra le Scuole Edili-CPT di Lecco e Sondrio, è stato predisposto il **calendario condiviso dei corsi di formazione sulla sicurezza valevole per il periodo 1° ottobre 2022/30 settembre 2023**.

Le imprese iscritte alle Casse Edili di Lecco e Sondrio potranno pertanto accedere indifferentemente ai corsi di formazione programmati da tutti e due gli enti.

Per il momento le modalità e i requisiti di accesso alla formazione non subiscono variazioni.

Ai rispettivi indirizzi web www.espelecco.it ed <https://esfe.ceso.org>, sono rinvenibili, oltre a tutte le informazioni riguardanti il funzionamento dei servizi offerti dagli enti:

- **il calendario unico dei corsi in programma fino al 30 settembre 2023;**
- **il tariffario unico in vigore in entrambe le provincie (per le scontistiche vi invitiamo alla consultazione degli appositi *link*).**

Il calendario è stato pensato e strutturato in modo da offrire alle imprese delle due provincie la più ampia possibilità di scelta fra le rispettive programmazioni.

L'erogazione della formazione sarà effettuata **in presenza** nel rispetto delle procedure di contenimento della diffusione del virus Covid_19 declinate dai rispettivi Protocolli interni di sicurezza e dalle normative nazionali e regionali in vigore.

In ordine alla valutazione delle vostre specifiche esigenze formative, segnaliamo che:

ANTINCENDIO - il prossimo 4 ottobre entrerà in vigore il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, che introduce importanti novità per i Datori di lavoro in tema di *designazione, formazione, abilitazione e aggiornamento degli addetti antincendio*¹; a quest'ultimo riguardo si fa presente che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento (prima del 4 ottobre 2017), l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (4 ottobre 2023);

¹ Riguardo ai contenuti del Decreto, ci riserviamo di fornirvi specifici dettagli non appena saranno chiariti alcuni aspetti interpretativi legati all'attuazione delle disposizioni; nel frattempo si consiglia la lettura del Decreto parte seconda.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – La rimodulazione dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede che **entro il 30 giugno 2022** la Conferenza stato Regioni **avrebbe dovuto adottare** un “*accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

- *l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- *le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”.*

E ancora che:

- *Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo;*
- *Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.*

Tutto ciò premesso, stante che il previsto Accordo non è stato ancora adottato, nelle more la disciplina relativa agli istituti di cui sopra non muta rispetto a quella già vigente, ovvero rimane quinquennale.

Infine, si rammenta che ESPE ed ESFE si riservano di valutare richieste di formazione non comprese a calendario e/o personalizzate, da tenersi presso le sedi o i cantieri delle singole imprese, **sempre che sia ravvisata la sussistenza di condizioni igienico sanitarie e di procedure di distanziamento sociale, tali da consentire di gestire il corso in totale sicurezza.**

Per qualsiasi maggiore informazione inerente alla formazione e a tutti i servizi offerti dagli enti, si prega di contattare direttamente gli uffici di SONDRIO allo 0342 200824 oppure gli uffici di LECCO allo 0341 495510.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti.

IL SEGRETARIO ESFE SONDRIO
IL DIRETTORE ESPE LECCO
(Luca Patriarca)